



# **COMUNE DI CAROSINO**

**Provincia di Taranto**

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI C.C. N° 35 DELL'1/07/1996

## **REGOLAMENTO**

## **COMUNALE**

## **PER LA CONCESSIONE**

## **DI CONTRIBUTI**

**CAPITOLO 1°**  
**REGOLAMENTO PER LIEROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI IN**  
**FAVORE DEI CITTADINI INDIGENTI**

**ARTICOLO 1**

Al fine di prevenire e rimuovere le cause che ostacolano il libero sviluppo delle persone, sono stabiliti, in relazione della specificità delle esigenze dei cittadini, interventi per assicurare prestazioni e servizi di assistenza sociale con le forme e modalità contenute nel presente regolamento.

**ARTICOLO 2**

Le disponibilità finanziarie da impegnare per le finalità degli interventi di cui al presente Regolamento, non saranno inferiori, alle risorse economiche consolidate negli anni precedenti.

**ARTICOLO 3**

Sono soggetti assistibili tutti i cittadini residenti che versano in condizioni di indigenza. Sono altresì assistibili, limitatamente a prestazione di carattere urgente, tutte le persone eccezionalmente presenti sul territorio comunale.

**ARTICOLO 4**

Lo stato di indigenza sussiste per le persone o per i nuclei familiari il cui reddito sia uguale o inferiore al minimo vitale, inteso questo come minimo di soddisfacimento delle esigenze fondamentali di vita, sia di tipo biofisico che sociale.

Il MINIMO VITALE, per ciascun nucleo familiare è calcolato secondo i seguenti parametri, attribuibili per ciascun componente:

- a) £. 200.000 mensili per il capo famiglia;
- b) £. 200.000 mensili per il coniuge;
- c) £. 100.000 mensili per ogni persona a carico senza reddito.

**ARTICOLO 5**

Il reddito complessivo del nucleo familiare è determinato sommando tutte le entrate economiche di ogni componente, oltre che di carattere assistenziale erogate da altri enti o aiuti di parenti, tenuti per legge agli alimenti. La quantificazione dei redditi patrimoniali è determinata moltiplicando per il coefficiente fisso 100 (cento) le rendite catastali rivalutate per ogni cespito.

**ARTICOLO 6**

Gli interventi economici vengono erogati nel seguente modo:

- a) Con contributi UNA TANTUM STRAORDINARI;
- b) Contributo a prestazione occasionale lavorativa: servizio civico.

## **ARTICOLO 7**

### **CONTRIBUTO UNA TANTUM**

Le prestazioni economiche straordinarie vengono erogate a favore di cittadini il cui nucleo familiare si trovi nelle condizioni di bisogno eccezionali e transitorie a causa di gravi malattie, decessi e di quanto altro possa determinare uno squilibrio economico. Le spese di tali eventi, attraverso opportuna documentazione da verificarsi a cura dell'ufficio, riducono il livello economico familiare al di sotto o pari del minimo vitale, di cui al precedente art. 4, l'erogando contributo sarà commisurato alle spese sopportate in ragione del 100% sino ad un massimo di £. 1.000.000. Se le spese sostenute, invece, riducono il livello economico familiare in misura inferiore al doppio del minimo vitale, il contributo verrà corrisposto in ragione del 50% della spesa verificata fino ad un massimo di £. 500.000.

Se l'evento ricade su un nucleo familiare il cui reddito era pari o inferiore al minimo vitale, il contributo sulla spesa sarà in misura del 100% e sino ad un massimo di £. 2.000.000. Per le spese funerarie il contributo sarà di £. 500.000 solo per la famiglia il cui reddito è inferiore o uguale al minimo vitale (Art. 4).

Il contributo UNA TANTUM può essere erogato soltanto una volta nell'anno solare

## **ARTICOLO 8**

Alle norme che precedono, l'Amministrazione potrà derogare allorché ricorrano situazioni di particolare urgenza e necessità dei richiedenti. In tali casi, tuttavia, il contributo verrà erogato per non più di due volte nell'anno solare in favore dello stesso utente da parte della Giunta Comunale.

## **ARTICOLO 9**

Nell'ambito degli interventi di assistenza economica, il Comune eroga contributi in denaro quali contropartita di specifiche prestazioni lavorative per servizi utili essenziali. Il comune individua nel Servizio Civico (realizzato in forma diversa), la possibilità di offrire ai cittadini in particolari situazioni di bisogno, delle occasioni di inserimento lavorativo dietro corrispettivo economico a convenzione, al fine di evitare l'isolamento e il degrado sociale consequenziali alla situazione in cui versano i soggetti sopra menzionati.

## **ARTICOLO 10**

Le modalità di attuazione del Servizio Civico sono individuate nell'apposito Regolamento.

## **ARTICOLO 11**

L'istanza di contributo può essere inoltrata, su apposito modello predisposto dall'Amministrazione Comunale, dal capo famiglia o in assenza o impedimento di questi, da altro componente del nucleo familiare purché abbia raggiunto la maggiore età. Le stesse accompagnate dalla relazione sociale, inserita nel foglio di trasmissione a cura del responsabile dell'ufficio viene trasmesso all'assessore ai servizi sociali e p.c. al Sindaco per provvedimenti consequenziali.

## **ARTICOLO 12**

Il beneficiario delle prestazioni economiche è tenuto a comunicare tempestivamente all'ufficio Servizi Sociali, ogni variazione socio - economica intervenuta nel proprio nucleo familiare. L'ufficio Servizi Sociali, previo accertamento, anche da parte degli organi di vigilanza dell'Ente e dello Stato, trasmette all'amministrazione una relazione dalla quale si rilevi a variata situazione iniziale. L'accertamento avviene con verifica trimestrale previo sorteggio del 50% delle istanze istruite ed accolte.

## **ARTICOLO 13**

L'entità del contributo economico, ovvero la sua estinzione, sono subordinate all' aggiornamento della situazione in forza di quanto prescritto all' articolo 12.

## **ARTICOLO 14**

La proposta di deliberazione concernente la erogazione dei contributi previsti dal presente regolamento, contiene gli estremi della immediata esecutività.

## **ARTICOLO 15**

Il contributo viene estinto in caso di trasferimento del nucleo familiare o dell'istante in altro Comune.

Il contributo viene altresì estinto o sospeso nel caso in cui l'istante venga ricoverato in ospedale, casa di cura o di riposo. La G.M. si riserva in questi casi di adeguare il contributo alle nuove situazioni venutesi a creare.

## **ARTICOLO 16**

### **Contributo EX ENAOLI**

L'assistenza in favore degli orfani ex ENAOLI sarà assicurata secondo i criteri già della Regione Puglia, con l'aggiunta dei parametri annuali da adottarsi all'inizio di ogni anno con apposito provvedimento della G.M. nel rispetto del principio che l'intervento economico si attua in presenza dei nuclei orfanili il cui reddito familiare è al disotto del minimo vitali (Art. 4).

Al fine di intervenire prontamente in favore dei nuclei orfanili colpiti da lutto nelle more della determinazione dell'assegno (economico, integrativo, sostitutivo) mensile da corrispondere trimestralmente, viene erogato un contributo urgente **“una tantum”** pari a £. 150.000 per ogni orfano al disotto dei diciotto anni.

## **ARTICOLO 17**

### **Disposizioni finanziarie CAP. 1**

L'Amministrazione Comunale, per il conseguimento dei servizi indicati nel presente regolamento, inserisce anche nel proprio bilancio comunale i fondi necessaria La G.M. può ridurre l'entità degli importi dei contributi indicati in proporzione alle effettive disponibilità di bilancio, nel rispetto di quanto disposto all'art. 2.

## **CAPITOLO 2°**

### **CONTRIBUTI A ENTI ED ASSOCIAZIONI VARIE**

#### **ARTICOLO 18**

In conformità ai principi costituzionali il Comune di Carosino nel rispetto della autonomia e del pluralismo, promuove lo sviluppo civile della comunità attraverso il sostegno di attività educative, sportive, culturali e per la conservazione delle tradizioni.

#### **ARTICOLO 19**

Le finalità del presente regolamento sono perseguite attraverso la realizzazione e/o il sostegno di:

- a) Attività e manifestazioni volte alla produzione e diffusione di ogni esperienza educativa, sportiva e culturale.
- b) Iniziative dirette al recupero e alla valorizzazione delle risorse e delle tradizioni culturali e locali.
- c) Corsi convegni, conferenze e celebrazioni.
- d) Mostre rassegne, manifestazioni espositive, musicali, teatrali, sportive e simili.
- e) Progetti e interventi di educazione permanente e ricorrente.
- f) Ricerche, pubblicazioni ed ogni ulteriore iniziativa coerente con obiettivi del presente regolamento ed esenti da scopo di lucro.

#### **ARTICOLO 20**

La commissione cultura, tempo libero e sport, esercita le funzioni consultive ed esprime il proprio parere sull'ammissibilità ai contributi.

I pareri devono essere espressi nel termine perentorio di gg. 30 dalla richiesta, in mancanza si intendono espressi favorevolmente.

#### **ARTICOLO 21**

Possono accedere ai contributi comunali ( annuali ):

- a) associazioni, gruppi, cooperative culturali( purché non espressioni di partiti politici) e comitati feste.
- b) associazioni sportive regolarmente affiliate al CONI, ed alle federazioni di appartenenza.
- c) enti e associazioni di promozione sportiva.

#### **ARTICOLO 22**

I soggetti di cui all' articolo 21 punto "A" e "C" devono allegare alla domanda la seguente documentazione:

- ❖ Copia dello Statuto;
- ❖ Relazione sull'attività svolta nell'anno in corso con relativa documentazione probatoria;
- ❖ Elenco dei soci iscritti nell'anno in corso;
- ❖ Rendiconto finanziario dell'attività.

Il contributo sarà commisurato all'importanza delle attività svolte ed alla situazione finanziaria.

### **ARTICOLO 23**

I soggetti di cui all'articolo 21 b) devono allegare alla domanda la seguente documentazione:

- ❖ Relazione sull'attività agonistica e formativa svolta, sulla durata delle attività, ed il numero degli atleti impegnati;
- ❖ Certificazione dalla quale risulti l'effettiva partecipazione a campionati e manifestazioni nazionali, regionali e provinciali.
- ❖ Rendiconto finanziario dell'attività.

Il contributo, distinto per disciplina, sarà commisurato alla importanza dei campionati, alla loro durata e al numero degli atleti impegnati, ai risultati ed alla situazione finanziaria.

### **ARTICOLO 24**

I contributi saranno erogati con atto deliberativo, previa convocazione commissione consiliare sport, cultura e tempo libero, imputando la somma sugli appositi capitoli del bilancio del corrente esercizio.

### **ARTICOLO 25**

L'Amministrazione comunale;previo parere della competente commissione, può realizzare direttamente attività di promozione, culturale e sportiva e finanziare iniziative imprevedute e non realizzabili da altri soggetti.

### **ARTICOLO 26** **DISPOSIZIONI FINANZIARIE**

La somma da ripartire in base ai criteri esposti nel Cap. 2, del presente regolamento, saranno approvate all'inizio di ogni esercizio finanziario, con apposita delibera programmatica del Consiglio Comunale.

### **ARTICOLO 27**

La presenza della manifestazione “SAGRA DEL VINO” per il rilancio dei prodotti vitivinicoli e dell'artigianato locale, riveste una importanza rilevante nel Comune di Carosino per cui sarà erogato a dette manifestazioni quanto previsto da apposito capitolo di bilancio di previsioni.

### **ARTICOLO 28**

Il presente regolamento, revoca tutto quanto precedentemente regolato ed entra in vigore all'atto della sua esecutività.